



21 NOV. 2013

COPIA CONFORME

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 04
DEL - 5 MAR 2015

Repertorio Settore Risorse Immobiliari n. 21 del 28/06/2013



18 FEB 2015

DISCIPLINARE D'USO

L'anno 2013 il giorno 28 del mese di GIUGNO, con la presenza del Ch. Giovanni Sarta

scrittura privata, da valere occorrendo quale pubblico strumento, il Comune di Palermo, appreso denominato "concedente", cod. fisc. 80016350821 in persona del Dott. Dario Gristina Dirigente del Servizio Demanio Inventario e Beni Confiscati del Settore Risorse Immobiliari, nominato con Determinazione Sindacale N. 180 del 19 luglio 2012, nella qualità, in esito alla Determinazione Sindacale n. 81/DS del 07.05.2013, dà in concessione in uso gratuito alla Parrocchia S. Gaetano Maria SS. Del Divino Amore 94040860823 appreso denominato "concessionario",



e rappresentata dal Rev.do Sac. Maurizio Francoforte nella qualità di Parroco della predetta Parrocchia, i terreni siti in Palermo Via Fichidindia località S. Ciro di complessivi mq. 11.616 c.a., censiti al fg. 76 p.lle 225,226,611,242 e 227 del Comune di Palermo.

les. la enf. Francoforte

A tal fine le parti convengono e stipulano quanto segue:

Premessa

Con Determinazione Sindacale n. 81/DS del 07.05.2013, è stato determinato assegnare per anni 99 (novantanove) alla Parrocchia S. Gaetano Maria SS. Del Divino Amore, i terreni siti in Palermo Via Fichidindia località S.Ciro di complessivi mq. 11.616 c.a. e con successiva Determinazione Dirigenziale 251 del 29.05.2013, è stato determinato di procedere alla stipula del presente disciplinare d'uso. Tutto ciò premesso, a considerarsi unico ed inscindibile contesto con l'articolato che segue, le parti regolano il rapporto concessorio come appreso specificato.



Art. 1 – Utilizzo dell’immobile

La concessione dei suddetti immobili è rinnovata al fine di utilizzarlo per
“la realizzazione della nuova Chiesa Parrocchiale intitolata a Don Pino Puglisi e di adeguate strutture per attività sociali, culturali e pastorali”.
Il concessionario si impegna a mantenere l’immobile in stato da servire all’uso suddetto. E’ inibito al concessionario di cedere in tutto o in parte e sotto qualunque forma ad altri l’immobile de quo o destinarlo ad uso diverso da quello per il quale viene concesso. Ciò vale anche nell’ipotesi che il concessionario dovesse mutare la propria attività e le proprie finalità.

Senza esposto Francesco **Art. 2 - Durata della concessione**

Senza La concessione viene stipulata per anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data del presente disciplinare d’uso. La concessione può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell’Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.



Art. 3 – Obblighi del Concessionario

A carico del concessionario sono previsti i seguenti obblighi:

- obbligo dell'utilizzo, esclusivamente, per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
- obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
- obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento

associazioni o partecipare a partenariati con altri Enti, a pena di revoca immediata del bene, onde consentire al concessionario l'effettuazione degli opportuni controlli.

La condivisione del bene concesso, potrà essere autorizzata, dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, solo nel caso in cui l'Associazione abbia ottenuto finanziamenti, non prima di un anno dall'assegnazione del bene medesimo, subordinandone comunque l'autorizzazione alla verifica del partner da parte della Prefettura.

La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

del Sindaco Francesco **Art. 4 - Gratuità**

Ai sensi della L. 109/96 così come modificata dalla L. 296 del 27.12.2007 ed in ultimo dal art. 48 comma 3 lettera c) del D.L.gs. n. 159 del 06.09.2011, la concessione di cui al presente atto è a titolo gratuito.


Art. 5 - Verifica utilizzo immobile

L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle norme di legge vigenti e del presente contratto, ivi inclusa la natura dell'attività svolta nell'immobile medesimo, ha diritto di accesso all'immobile in qualsiasi momento, attraverso i propri funzionari.

A tal fine il concessionario dovrà comunicare i giorni e gli orari in cui l'immobile assegnato viene utilizzato. Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore concedente. La violazione a tale obbligo comporterà la revoca della concessione.

Art 6 - Manutenzione, adeguamenti e opere di miglioria

Oltre a quanto stabilito dall'Art. 3 punti 3, 4, 5 e 11, il presente atto solleva il



concedente da qualsiasi onere e/o responsabilità derivante dalla mancata esecuzione degli interventi necessari a rendere l'immobile fruibile all'uso per il quale lo stesso è stato concesso; dovranno inoltre, essere prodotte al Settore Risorse Immobiliari le certificazioni attestanti la conformità degli impianti alla normativa vigente.

Prima dell'effettuazione di ulteriori lavori di ristrutturazione o di miglioria il concessionario dovrà darne comunicazione al Settore Risorse Immobiliari - Servizio Demanio Inventario e Beni Confiscati, da cui, tranne che non si tratti di lavori urgenti e indifferibili, dovrà essere preventivamente autorizzato previa acquisizione, sempre da parte del concessionario, delle ulteriori autorizzazioni richieste dalla legge.

del Sindaco
F. Mancipati

Art. 7 - Recesso del contratto per preminente interesse pubblico


Qualora il concedente, ai sensi dell'art.1 co.2 del presente disciplinare, dovesse revocare la concessione anticipatamente per motivi di preminente interesse pubblico, il concessionario non avrà comunque niente da pretendere nei confronti del concedente per eventuali migliorie apportate all'immobile, esse rimarranno di proprietà del Comune senza che questo debba corrispondere alcunché.

Art. 8 - Spese di registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione a cura del concessionario, il quale dovrà comunicare all'altra parte gli estremi della registrazione entro **10 giorni** dall'avvenuta esecuzione di tale adempimento. Tuttavia lo stesso è esente dalla relativa tassa in base all'art. 3 della L. 109/96.

Art 9 - Cause di decadenza

In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 3 "Obblighi del Concessionario" del



presente atto, costituisce causa di decadenza il venir meno in capo allo stesso dei requisiti richiesti della legge per accedere ai benefici di cui alla L. 109/96 e succ. mod.; ciò tanto con riguardo alla natura dell'attività svolta, quanto con riguardo ai requisiti formali del concessionario.

Art. 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al presente rapporto, il foro competente sarà quello di Palermo.

Art. 11 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti richiamano la normativa vigente in quanto applicabile.

Per il Concedente

Per il Concessionario

*Il Dirigente
Dott. Dario Grillo*

Luigi Francesco

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma, c.c. i seguenti articoli:

Art. 3 "Obblighi del Concessionario", Art. 6 "Manutenzione, adeguamenti e opere di miglioria" Art. 9 "Cause di decadenza" Art. 10 "Foro Competente".

Per il Concessionario

Luigi Francesco

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
 REGISTRATO 21 NOV. 2013 AL N. 10773 SERIE 3
 PAGATE € Sente (109/96)
 DI CUI € _____ PER TRASCRIZIONE _____
 p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Antonietta Di Vita

*(Firma su delega del Direttore Provinciale D.ssa Croce Di Marco)

